

N. 135-213-225-993-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERLINGUER ENRICO, PAJETTA, NATTA, DI GIULIO, GIADRESCO, BOTTARELLI, BRINI, CARUSO, CODRIGNANI, COLONNA, CONTE ANTONIO, FACCHINI, FRACCHIA, LODI FAUSTINI FUSTINI, MOSCHINI, POCHETTI, RUBBI ANTONIO, SPINELLI, TROMBADORI; ZACCAGNINI, PICCOLI FLAMINIO, BIANCO GERARDO, AIARDI, ALIVERTI, ARMELLA, BASSETTI, BELUSSI, BERNARDI GUIDO, BONALUMI, BORRUSO, CATTANEI, CAVALIERE, CICCARDINI, CUMINETTI, DANESI, DE POI, FERRARI SILVESTRO, FIORET, FUSARO, GALLONI, GARGANO, KESSLER, LECCISI, LO BELLO, MANFREDI MANFREDO, MARTINELLI, NAPOLI, ORSINI BRUNO, PENNACCHINI, PEZZATI, PISICCHIO, PISONI, PORTATADINO, PRANDINI, PUCCI, QUARENGHI, SALVI, SEDATI, SEGNI, TANTALO, URSO SALVATORE, ZARRO, ZOLLA; CRAXI, BALZAMO, SIGNORILE, LOMBARDI, ACHILLI, MANCA; TREMAGLIA, ALMI-
RANTE, PAZZAGLIA, ROMUALDI, GREGGI**

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 6 marzo 1980

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 luglio 1982 (Stampato n. 855)

Istituzione dei Comitati consolari

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 28 luglio 1982*

TESTO

APPROVATO DALLA III COMMISSIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

(Istituzione dei Comitati consolari).

Presso ciascun Ufficio consolare nella cui circoscrizione territoriale risiedano almeno tremila cittadini italiani, è costituito un Comitato consolare dell'emigrazione italiana.

ART. 2.

(Attività dei Comitati consolari).

Fatte salve le funzioni e le responsabilità del Capo dell'ufficio consolare, quali previste dalla legge, dal diritto e dalle consuetudini internazionali, dagli accordi e convenzioni bilaterali e multilaterali, il Comitato consolare assume iniziative e svolge azione di tutela dei diritti e degli interessi degli emigrati nelle materie attinenti alla promozione sociale e culturale, all'assistenza, alla ricreazione, allo sport, al tempo libero.

Il Comitato, inoltre, nel rispetto dei principi della Costituzione e della legislazione italiana: a) coopera con l'autorità consolare nella difesa dei diritti e degli interessi dei cittadini emigrati, e, in particolare, contribuisce alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani da norme applicabili nei singoli Paesi, segnalando all'autorità consolare, perché vengano esperiti tutti gli interventi opportuni, eventuali violazioni delle convenzioni e consuetudini internazionali concernenti il trattamento dei cittadini stranieri, degli accordi in vigore tra l'Italia e il paese ospitante, delle norme proprie della Comunità europea; b) nel quadro delle nor-

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

(Istituzione dei Comitati consolari).

Presso ciascun ufficio consolare di prima categoria nella cui circoscrizione territoriale risiedano almeno tremila cittadini italiani, è costituito il Comitato consolare.

ART. 2.

(Compiti dei Comitati consolari).

Fatte salve le funzioni e le responsabilità del Capo dell'ufficio consolare, quali previste dalla legge, dal diritto e dalle consuetudini internazionali, dagli accordi e convenzioni bilaterali e multilaterali, il Comitato consolare assolve, in collaborazione con le autorità consolari, funzioni di promozione e tutela nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza, alla ricreazione, allo sport, al tempo libero.

Il Capo dell'ufficio consolare facilita l'attività del Comitato e ne agevola i rapporti con gli enti e le istituzioni locali interessate.

Il Comitato, ispirandosi ai principi della Costituzione italiana, coopera con l'autorità consolare nella difesa dei diritti e degli interessi dei cittadini emigrati, e contribuisce alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani da norme applicabili nei singoli paesi, segnalando all'autorità consolare, affinché vengano esperiti tutti gli interventi opportuni, eventuali violazioni delle convenzioni e consuetudini internazionali concernenti il trattamento dei cittadini stranieri, degli accordi bilaterali e multilaterali in vigore tra l'Italia e il Paese ospitante.

me locali, e ai fini dell'azione di tutela degli emigrati soprattutto per quanto concerne le condizioni di vita e di lavoro, la sicurezza sociale e la promozione sociale, culturale e professionale dei lavoratori italiani e delle loro famiglie, vigila sul rispetto dei contratti di lavoro mediante contatti con le organizzazioni sindacali, sulle condizioni di sicurezza e di igiene nel luogo di lavoro, sulle condizioni di alloggio anche mediante contatti con gli enti preposti, sulla effettiva applicazione delle norme e direttive concernenti le iniziative scolastiche, culturali e nel settore del tempo libero, adottate dalle autorità dei paesi ospitanti, con l'obiettivo di assicurare un migliore inserimento dei connazionali e delle loro famiglie nelle società di accogliimento, di conservare la lingua italiana e di mantenere legami con la realtà politica e culturale italiana.

ART. 3.

(Funzioni consultive).

Il Comitato esprime parere obbligatorio sulla ripartizione dei fondi disponibili tra le associazioni e gli enti che

In questo contesto il Comitato, nell'ambito degli ordinamenti locali, e ai fini della tutela dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, vigila, in collaborazione con le autorità consolari, sul rispetto dei contratti di lavoro, sulle condizioni di sicurezza e di igiene nel luogo di lavoro, sulle condizioni abitative, sull'inserimento nelle strutture scolastiche nonché sulla effettiva attuazione delle norme, delle iniziative e delle provvidenze predisposte dalle autorità del Paese ospitante a favore degli immigrati, sul piano scolastico, culturale, ricreativo, sportivo e, in genere, del tempo libero.

Il Comitato inoltre opera per favorire un migliore inserimento dei connazionali e delle loro famiglie nella società di accogliimento, mantenere i legami con la realtà politica e culturale italiana e conservare la lingua italiana.

Le funzioni e le attività previste dalla presente legge non danno diritto a compensi.

ART. 3.

(Funzioni consultive).

Il Comitato esprime, entro 30 giorni dalla loro trasmissione, parere motivato e obbligatorio sulle proposte che l'autorità

svolgono nella circoscrizione consolare attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana. Ove il Comitato non dovesse esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta di parere, il Capo dell'ufficio consolare può procedere all'inoltro al Ministero degli affari esteri delle proposte stesse.

In quanto il parere sia espresso, il Capo dell'ufficio consolare è tenuto ad uniformarvisi, a meno che non ritenga che l'adeguamento allo stesso implichi responsabilità amministrative o penali a lui direttamente imputabili; in tal caso deve informare il Comitato consolare dei motivi che lo inducono a dissociarsi.

Perdurando il dissenso, il Capo dello ufficio consolare invia la sua proposta ed il parere contrario del Comitato al Ministero degli affari esteri, il quale decide entro trenta giorni sulla questione.

Il Comitato può inoltre formulare pareri, proposte e raccomandazioni anche su attività consolari ed iniziative straordinarie non previste dalla presente legge, al Capo dell'ufficio consolare, il quale informa il Comitato del seguito che vi è dato.

ART. 4.

(Bilancio del Comitato).

Il Comitato consolare provvede al proprio funzionamento e al raggiungimento dei suoi fini: *a)* con le rendite del suo eventuale patrimonio; *b)* con i contributi annuali disposti dal Ministero degli affari esteri; *c)* con elargizioni di enti pubblici dei paesi ospitanti, o di privati; *d)* con il ricavato di attività e manifestazioni varie.

consolare formula entro il 30 novembre di ogni anno per la erogazione dei contributi ministeriali destinati al finanziamento di associazioni e enti che svolgono nella circoscrizione consolare attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana e per la loro ripartizione.

Entro trenta giorni dall'emissione del suddetto parere o dall'infruttuoso decorso del relativo termine, il Capo dell'ufficio consolare trasmette al Ministero degli affari esteri la documentazione costituita dalle richieste delle associazioni e degli enti, dalle proprie proposte e dal parere del Comitato, in quanto espresso, oltreché dalle osservazioni che ritenesse di formulare in ordine a tale parere, dandone comunicazione al Comitato stesso.

Il Ministro degli affari esteri, entro il mese di febbraio o entro 30 giorni dall'approvazione della legge finanziaria, dovrà far pervenire la sua risposta. La mancanza di risposta nei termini stabiliti equivale ad approvazione del parere del Comitato.

Il Comitato può inoltre formulare pareri, proposte e raccomandazioni sulle iniziative consolari, anche nel settore scolastico, e su quelle straordinarie non previste dalla presente legge, al Capo dell'ufficio consolare, il quale informa il Comitato del seguito che vi è dato.

ART. 4.

(Bilancio del Comitato).

Il Comitato consolare provvede al proprio funzionamento e al raggiungimento dei propri fini con:

a) le rendite del suo eventuale patrimonio;

b) i contributi annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;

c) le elargizioni di enti pubblici dei paesi ospitanti, o di privati;

d) il ricavato di attività e manifestazioni varie.

Il Comitato consolare presenta all'inizio di ogni anno il preventivo delle spese da sostenere. Entro tre mesi dalla fine della gestione annuale presenta il rendiconto consuntivo.

ART. 5.

(Sede e segreteria).

Ovunque sia possibile reperire un locale idoneo, il Comitato ha la sua sede nell'ufficio consolare. Ove non sia possibile, il Capo dell'ufficio consolare coopera con il Comitato al reperimento di una sede. Il Capo dell'ufficio consolare deve altresì facilitare in ogni modo l'attività del Comitato, anche presso le autorità straniere locali e agevolarne i contatti con la collettività italiana. Egli partecipa di diritto alle riunioni del Comitato o vi delega un suo rappresentante ed esercita sui suoi atti i controlli di legittimità previsti dalla legge.

Per poter essere ammesso a ricevere il contributo ministeriale, il Comitato dovrà presentare al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, tre mesi prima dell'inizio dell'anno solare, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo e delle eventuali entrate previste accompagnato dalla richiesta di contributo. Entro tre mesi dalla data di ricezione il Ministero degli affari esteri farà conoscere le proprie determinazioni.

Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dal console, scelti al di fuori del Comitato stesso. I libri contabili e la documentazione amministrativa concernente l'impiego dei contributi del Ministero degli affari esteri debbono essere tenuti a disposizione dell'amministrazione.

I membri del Comitato hanno responsabilità civile e penale ai sensi dell'ordinamento italiano per l'impiego dei contributi disposti dal Ministero degli affari esteri. Tali contributi non possono comunque essere utilizzati per sostenere spese per il personale.

ART. 5.

(Sede e segreteria).

Dove sia possibile, il Comitato ha la sua sede nell'ufficio consolare. Ove non sia possibile, il Capo dell'ufficio consolare coopera con il Comitato al reperimento di una sede. Egli partecipa di diritto alle riunioni del Comitato o vi delega un suo rappresentante ed esercita sui suoi atti i controlli di legittimità previsti dalla legge.

La segreteria del Comitato è affidata, di norma, ad un impiegato addetto all'ufficio consolare, il quale partecipa alle sedute con voto consultivo.

In caso di accertata impossibilità, la segreteria è affidata con incarico gratuito ad un membro del Comitato stesso, scelto d'intesa tra il Comitato e il Capo dell'ufficio consolare.

ART. 6.

(Composizione del Comitato).

Il Comitato consolare è composto da un numero di membri eletti, variabile secondo la consistenza della collettività italiana quale risulta dagli accertamenti del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alle elezioni e secondo la seguente proporzione:

9 membri fino a 10 mila connazionali;

11 membri fino a 50 mila connazionali;

21 membri fino a 100 mila connazionali;

31 membri oltre i 100 mila connazionali.

Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano candidati in una delle liste presentate. Possono essere eletti, in numero non superiore ad un quarto e non inferiore ad un decimo dei membri del Comitato, gli italiani che abbiano assunto la cittadinanza del paese di immigrazione, e siano in possesso dei medesimi requisiti. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o più liste, il candidato non è eleggibile.

Alle sedute del Comitato possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo funzionari ed esperti della collettività in relazione agli argomenti in esame.

Identico.

Identico.

ART. 6.

(Composizione del Comitato).

Il Comitato consolare è composto da nove membri elettivi per le comunità fino a 50 mila, da 12 per quelle fino a 100 mila e da 15 per quelle con più di 100 mila connazionali; ai fini anzidetti la consistenza delle comunità è quella risultante dagli accertamenti del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni.

Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione e candidati in una delle liste presentate purché iscritti negli elenchi di cui all'articolo 14 e in possesso dei requisiti per partecipare alle consultazioni elettorali per la Camera dei deputati in Italia. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o più liste, il candidato non è eleggibile.

Alle sedute del Comitato possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo funzionari ed esperti esterni della collettività in relazione agli argomenti in esame.

ART. 7.

(Durata in carica e decadenza dei membri).

I componenti del Comitato restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri deceduti o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Ove manchino candidati non eletti ed il numero dei membri del Comitato si riduca a meno della metà, il Comitato viene sciolto e si procede a nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Comitato entro tre mesi dalla data di scioglimento.

ART. 8.

(Validità delle riunioni e delle deliberazioni).

Il Comitato consolare adotta le decisioni a maggioranza semplice. Per la validità delle votazioni è necessaria la pre-

ART. 7.

(Membri stranieri di origine italiana).

Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui al precedente articolo, fanno parte del Comitato, per elezione diretta o per cooptazione, previo assenso delle autorità locali, cittadini stranieri di origine italiana nella misura di un terzo dei componenti il Comitato eletto.

Nel caso di elezione diretta, per le modalità di iscrizione per l'elettorato attivo e passivo, di presentazione delle liste, di designazione per il comitato elettorale e per i seggi, di votazione e di scrutinio, si rispetteranno, in quanto applicabili, le prescrizioni della presente legge.

In caso di cooptazione, ciascun consigliere può esprimere un numero di voti pari ai posti assegnati. Sono eletti coloro che riportino almeno i due terzi dei voti del Comitato.

ART. 8.

(Durata in carica e decadenza dei membri).

Identico.

ART. 9.

(Validità delle riunioni e delle deliberazioni).

Il Comitato consolare adotta le decisioni a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del

senza della metà più uno dei suoi componenti in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 9.

(Poteri e funzioni del Presidente).

Il Comitato elegge a maggioranza assoluta il Presidente tra i suoi membri.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni due mesi e tutte le volte che ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti.

ART. 10.

(Poteri e funzioni dell'Esecutivo).

Il Comitato elegge nel suo seno — a maggioranza di voti — un Esecutivo composto dal Presidente e da un numero di membri non superiore ad un quarto dei componenti l'Assemblea.

L'Esecutivo prepara le sessioni del Comitato consolare ed opera secondo le sue direttive fra una sessione e l'altra.

ART. 11.

(Commissioni di lavoro).

Il Comitato consolare può istituire nel suo seno Commissioni di lavoro cui possono essere chiamati a far parte degli esperti.

I presidenti delle Commissioni devono essere membri del Comitato al quale riferiscono i risultati dei lavori delle stesse. Di tali Commissioni fa parte di diritto il Capo dell'ufficio consolare od un suo rappresentante.

Presidente. Per la validità delle votazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

ART. 10.

(Poteri e funzioni del Presidente).

Identico.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato. Egli convoca il Comitato almeno una volta ogni quattro mesi e tutte le volte che ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti.

ART. 11.

(Poteri e funzioni dell'Esecutivo).

Il Comitato elegge nel suo seno un Esecutivo composto di un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione, ciascun componente dispone di un voto limitato a due terzi degli eleggibili.

Il Presidente del Comitato fa parte dell'Esecutivo e lo presiede.

L'Esecutivo prepara le sessioni del Comitato ed opera secondo le sue direttive tra una sessione e l'altra.

ART. 12.

(Commissioni di lavoro).

Il Comitato consolare può istituire nel suo seno commissioni di lavoro di cui possono essere chiamati a far parte esperti esterni.

Tali commissioni sono presiedute da un membro del Comitato. Di esse fa parte di diritto il Capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante.

ART. 12.

(Elettorato attivo).

Hanno diritto al voto i cittadini italiani maggiorenni residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, purché in possesso di passaporto valido e del permesso di soggiorno registrato, salvo che versino nella ipotesi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Hanno altresì diritto al voto gli italiani, in possesso dei medesimi requisiti, che abbiano assunto la cittadinanza del paese di immigrazione.

ART. 13.

(Elenco degli elettori).

Presso ciascun ufficio consolare è istituito un elenco dei cittadini italiani elettori, ove viene registrato il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la data di assunzione della residenza nel territorio rientrante nell'ambito della circoscrizione consolare di ciascun elettore. La registrazione avviene d'ufficio ovvero su istanza dell'avente titolo, con l'esibizione dei documenti di cui al precedente articolo.

ART. 13.

(Elettorato attivo).

Hanno diritto al voto i cittadini italiani maggiorenni residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, purché in possesso di passaporto valido o di documento equipollente nonché di documento attestante la residenza nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare da almeno sei mesi, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Soppresso.

ART. 14.

(Elenco degli elettori).

Presso ogni ufficio consolare è costituita una anagrafe dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione ai quali è fatto obbligo di registrarsi presso l'ufficio consolare competente nel corso dei primi sei mesi di permanenza nella medesima e di comunicare allo stesso ufficio il proprio trasferimento in altra circoscrizione consolare o il proprio rientro in Italia.

Fino all'entrata in funzione dell'anagrafe, viene compilato un elenco dei cittadini italiani elettori, ove vengono registrati il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la data di assunzione della residenza nel territorio rientrante nell'ambito della circoscrizione consolare di ciascun elettore. La iscrizione avviene su istanza dell'interessato, con l'esibizione dei documenti di cui al precedente articolo. Il Capo dell'ufficio consolare è comunque tenuto a dare la massima possibile diffusione all'istituzione dell'elenco precitato, invitando — mediante ogni possibile mezzo e tramite di informazione, ivi compresi enti, imprese, associazioni ed altre isti-

L'elenco è pubblico ed aggiornato periodicamente sulla base delle dichiarazioni degli interessati o d'ufficio.

ART. 14.

(Sistema elettorale).

L'elezione del Comitato avviene:

- a) con il sistema proporzionale adottato dalla legge italiana per l'elezione al Parlamento europeo;
- b) per lista;
- c) con voto diretto, personale e segreto.

ART. 15.

(Convocazioni dei comizi e liste elettorali).

Le elezioni sono indette dal Capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente Comitato; in caso di scioglimento anticipato, la convocazione è effettuata entro 15 giorni dalla relativa declaratoria.

La convocazione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante l'affissione all'albo consolare, una circolare informativa e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.

Entro i trenta giorni successivi alla indizione possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di firme di elettori non inferiore a dieci.

I presentatori debbono essere cittadini italiani, aventi diritto al voto, residenti nella circoscrizione, non candidati.

tuzioni presso cui trovansi cittadini italiani — i cittadini stessi ad iscriversi.

L'elenco è pubblico e aggiornato periodicamente sulla base delle dichiarazioni degli interessati, previa verifica a cura degli uffici consolari.

Le iscrizioni si chiudono al trentesimo giorno precedente le elezioni.

ART. 15.

(Sistema elettorale).

Identico.

ART. 16.

(Convocazioni dei comizi e liste elettorali).

Le elezioni sono indette dal Capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente Comitato; in caso di scioglimento anticipato, la indizione è effettuata entro 15 giorni dalla relativa declaratoria.

La indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante l'affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.

Entro i trenta giorni successivi alla indizione possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di firme di elettori non inferiore a cento, per le collettività composte fino a 50 mila connazionali, e a duecento, per quelle con oltre 50 mila connazionali.

I presentatori debbono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 14 e non essere candidati.

Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.

ART. 16.

(Comitato elettorale circoscrizionale).

Le liste dei candidati vengono presentate ad un apposito Comitato elettorale circoscrizionale, istituito presso gli uffici consolari, dal quale sono esclusi gli elettori presentatori delle liste e i candidati.

I membri del Comitato elettorale sono nominati tra gli aventi titolo al voto nell'ambito della circoscrizione, dal titolare dell'ufficio consolare, su designazione delle forze politiche rappresentate nel Parlamento nazionale e delle associazioni degli emigrati, presenti nella circoscrizione.

Ogni forza politica o associazione di cui al comma precedente designa un membro effettivo ed uno supplente.

ART. 17.

(Svolgimento delle elezioni).

Il Comitato elettorale ha il compito di procedere all'esame della validità delle firme e delle liste presentate e di definire, in base alle norme della presente legge e d'intesa con il titolare dell'ufficio consolare, le modalità di svolgimento delle elezioni, nonché di sovrintendere alle operazioni relative e di assistere l'attività dei seggi elettorali.

Le sue decisioni sono valide se adottate a maggioranza.

Le operazioni di voto si svolgono sotto la responsabilità del Capo dell'ufficio consolare anche in più giorni e con uno o più seggi costituiti presso la sede del Consolato e, se possibile, anche in altri locali dipendenti dall'autorità consolare, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilità di personale. Le elezioni possono svol-

ART. 17.

(Comitato elettorale circoscrizionale).

Le liste dei candidati vengono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal Console o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritte. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, viene costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal Console o da un suo rappresentante.

Da tale comitato sono esclusi gli elettori presentatori delle liste e i candidati.

I membri del comitato elettorale sono nominati tra gli aventi titolo al voto nell'ambito della circoscrizione, dal titolare dell'ufficio consolare, su designazione dei presentatori delle liste e delle associazioni degli emigrati presenti nella circoscrizione.

Ogni lista di candidati o associazioni di cui al comma precedente designa un membro effettivo ed uno supplente.

ART. 18.

(Svolgimento delle elezioni).

Il comitato elettorale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate e di definire, in base alle norme della presente legge, le modalità di svolgimento delle elezioni, nonché di sovrintendere alle operazioni relative e di assistere l'attività dei seggi elettorali.

Identico.

Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono in un'unica giornata ed in uno o più seggi costituiti presso la sede del Consolato e, se possibile, anche in altri locali predisposti dal comitato elettorale, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilità di personale.

gersi anche in luoghi e giorni diversi, qualora lo consigli il numero degli elettori e l'esigenza di facilitare la più ampia partecipazione al voto.

I seggi sono aperti alle ore 7 del giorno fissato e chiusi alle ore 14 del giorno successivo.

Qualora sia disposta l'apertura di seggi in luoghi diversi, le operazioni elettorali debbono svolgersi complessivamente in un periodo di tempo non superiore a 4 giorni. In ogni caso le urne elettorali debbono essere aperte contemporaneamente.

ART. 18.

(Costituzione dei seggi elettorali).

Il Comitato elettorale nomina i presidenti dei seggi; il vice presidente ed il segretario sono nominati dai componenti del seggio nella riunione di insediamento. Ciascun seggio è composto dagli scrutatori, in un numero non inferiore a 4 e non superiore ad 8, e dai rappresentanti di lista.

Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati almeno 10 giorni prima delle elezioni dal Comitato elettorale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.

I rappresentanti di lista vengono indicati dai presentatori delle liste stesse, debbono essere elettori e non possono essere candidati.

Il Comitato elettorale, almeno tre giorni prima della data delle votazioni, costituisce il seggio o i seggi necessari, assegnando ad essi gli scrutatori. Qualora, nel primo giorno delle elezioni, uno scrutatore sia assente, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.

ART. 19.

(Libro elettorale).

Ai fini dell'accertamento del diritto dei cittadini a partecipare alle elezioni come elettori, è necessario che essi si presenti-

Le predette operazioni di voto e di scrutinio si svolgono sotto la responsabilità dei presidenti dei seggi elettorali.

Soppresso.

ART. 19.

(Costituzione dei seggi elettorali).

Il comitato elettorale, almeno dieci giorni prima della data delle votazioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il vice presidente ed il segretario sono nominati dai componenti del seggio nella riunione di insediamento. Ciascun seggio è composto dagli scrutatori, in un numero non inferiore a 4 e non superiore ad 8, e dai rappresentanti di lista.

Identico.

Identico.

Qualora, all'atto dell'insediamento del seggio, uno scrutatore sia assente, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.

ART. 20.

(Partecipazione alle elezioni).

Ai fini dell'accertamento del diritto dei cittadini a partecipare alle elezioni come elettori, è necessario che essi si presentino

no ad uno dei seggi della circoscrizione di loro residenza muniti del passaporto e del permesso di soggiorno. In ogni seggio, il presidente predisporrà l'elenco dei partecipanti al voto, trascrivendo in un « libro elettorale » i dati anagrafici del votante (nome, cognome, età, residenza, numero del passaporto e del permesso di soggiorno) e apporrà sul passaporto il timbro attestante che l'elettore « ha votato ».

Il libro elettorale viene poi trasmesso all'ufficio circoscrizionale cui compete la convalida dei risultati per l'inserimento nell'elenco degli elettori.

ART. 20.

(Operazioni di voto).

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.

Il voto di lista viene espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta, o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

L'elettore può manifestare un numero di preferenze non superiore a un quarto dei candidati eleggibili e solamente per i candidati della lista da lui votata.

Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore mediante crocetta posta a fianco del nome del candidato preferito.

L'indicazione di una o più preferenze alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda. Di tutte le operazioni, nonché delle contestazioni di membri del seggio, è redatto verbale.

Per le modalità dello scrutinio, come per ogni caso non regolato dalla presente legge o controverso, valgono le norme in vigore per le elezioni in Italia.

Sulle controversie decide il Comitato elettorale circoscrizionale.

ad uno dei seggi della circoscrizione di loro residenza muniti del passaporto o documenti equipollenti.

Soppresso.

ART. 21.

(Operazioni di voto).

Identico.

Identico.

Identico.

L'elettore può manifestare un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati eleggibili e solamente per i candidati della lista da lui votata.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Sulle controversie decide il comitato elettorale circoscrizionale prima dell'attribuzione dei seggi.

ART. 21.

(Ripartizione dei seggi).

Ciascuna lista ha diritto a tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulta nel numero dei voti validi da essa riportati.

Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.

I posti rimasti vacanti vengono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

ART. 22.

(Attribuzione dei seggi).

Il Comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede all'assegnazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali che dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti il Comitato.

La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto viene data con le stesse modalità previste dal secondo comma dell'articolo 15.

ART. 23.

(Regolamento di esecuzione).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Comitato interministeriale dell'emigrazione, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disposte le norme regolamentari di esecuzione della presente legge.

ART. 24.

(Abrogazione espressa).

L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è abrogato.

Gli uffici consolari nella cui circoscrizione risiedono meno di 3.000 cittadini italiani, possono istituire Comitati conso-

ART. 22.

(Ripartizione dei seggi).

Identico.

ART. 23.

(Attribuzione dei seggi).

Il Comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali che dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti il Comitato.

La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto viene data con le stesse modalità previste dal secondo comma dell'articolo 16.

(v. art. 26)

ART. 24.

(Comitati non elettivi. Contributi).

Gli uffici consolari possono promuovere, anche con la costituzione di comitati che prevedano la partecipazione di esponenti delle comunità locali, iniziative e manifestazioni straordinarie rivolte alle popolazioni del Paese ospitante.

lari, con funzioni consultive da esercitare nell'ambito delle competenze previste dagli articoli 2 e 3; tali Comitati sono presieduti dal Capo dell'ufficio consolare, o da un suo delegato, e composti da almeno cinque esponenti della collettività italiana.

Possono altresì istituire detti Comitati nei paesi in cui non sia possibile procedere alle elezioni; in tal caso il Capo della competente rappresentanza diplomatica deve esporre le motivazioni dell'impedimento al Ministero degli affari esteri, che le sottopone al Comitato interministeriale per l'emigrazione, per i provvedimenti di competenza.

ART. 25.

(Soppressione dei COASIT).

Con l'entrata in funzione dei Comitati consolari, cessano di funzionare i COASIT.

Le funzioni da questi ultimi esercitate sono attribuite ai suddetti Comitati.

(v. art. 23)

ART. 26.

(Prime elezioni).

Le prime elezioni dei Comitati consolari debbono essere effettuate con le stesse modalità previste dalla presente legge en-

Il Ministero degli affari esteri può erogare contributi, su proposta degli uffici consolari competenti, ai comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1 ed a quelli di cui al comma precedente, nonché alle associazioni ed agli enti di cui ai precedenti articoli, secondo le modalità e per le finalità della presente legge.

Salvo quanto disposto dall'articolo 27, comma secondo, della presente legge, l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è abrogato.

Gli uffici consolari nella cui circoscrizione risiedono meno di 3.000 cittadini italiani, possono istituire Comitati consolari con funzioni consultive da esercitare nell'ambito delle competenze previste dagli articoli 2 e 3; tali Comitati sono presieduti dal Capo dell'ufficio consolare, o da un suo delegato, e composti da almeno cinque esponenti della collettività italiana.

ART. 25.

(Soppressione dei COASIT).

Con l'entrata in funzione dei Comitati dell'emigrazione italiana cessano di funzionare i Comitati di assistenza agli italiani.
Identico.

ART. 26.

(Regolamento di esecuzione).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disposte le norme regolamentari di esecuzione della presente legge.

ART. 27.

(Prime elezioni).

Le prime elezioni dei Comitati consolari debbono essere effettuate con le stesse modalità previste dalla presente legge en-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tro 6 mesi dall'entrata in vigore della stessa. La relativa data sarà prevista dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 23.

Fino alla proclamazione dei risultati, continuano a funzionare i Comitati consolari previsti dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

ART. 27.

(Finanziamento degli oneri per le prime elezioni).

All'onere di lire 900 milioni derivante per il 1980 dall'applicazione della presente legge, per l'espletamento delle prime elezioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni di bilancio.

tro 6 mesi dall'entrata in vigore della stessa. La relativa data sarà prevista dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo precedente.

Identico.

ART. 28.

(Finanziamento degli oneri per le prime elezioni).

All'onere di lire 900 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, nell'anno finanziario 1982, per l'espletamento delle prime elezioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al « Finanziamento dei partiti politici ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.